

Firmato digitalmente da

**GIORGIO
JACHIA**

CN = JACHIA
GIORGIO



**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE**

*al Signor Presidente del Tribunale
ai colleghi G.D. e G.E.
Ai Sig.ri Curatori fallimentari
Ai Sig.ri Commissari Giudiziali e Commissari Liquidatori
Ai Sig.ri Liquidatori (sovraindebitamento)
Ai Sig.ri Delegati alle vendite
Ai Sig.ri Custodi Giudiziali
ai Signori Direttori di Sezione ed ai Signori Funzionari della terza civile*

Banca d'Italia - sede di Salerno

oggetti:

- 1) conferma circolare del 14.10.20 in merito al titolare effettivo delle procedure esecutive e concorsuali;
- 2) identificazione del cliente-debitore con atti delle procedure esecutive e concorsuali

Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Salerno,

richiamato il decreto legislativo 21 novembre 2007;
rilette le disposizioni attuative sul sito internet della Banca di Italia (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/pro-sanz/index.html>);
tenuto conto di informali comunicazioni inerenti difficoltà nell'accensione dei rapporti bancari;
conferma la circolare del 14.10.20 del Tribunale di Salerno (del resto analoga a quella emessa da altre A.G.) in merito al titolare effettivo delle procedure esecutive e concorsuali;
precisa che ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo n. 231/2007 i dati identificativi del cliente-debitore non censito presso l'istituto di credito vanno a cura del professionista nominato dal Tribunale di Salerno estrapolati dal fascicolo della procedura e comunicati all'istituto di credito;

trasmette la versione aggiornata della circolare:

sentito e delegato dal Signor Presidente del Tribunale che legge per doverosa conoscenza e che ha autorizzato l'inoltro della versione originaria della circolare con il provvedimento 1333 I-U del 16 ott 2020;
rilevato che recentemente diversi professionisti hanno segnalato difficoltà riscontrate presso gli istituti bancari in occasione dell'apertura dei conti correnti intestati alla procedura;

rilevato che parimenti plurimi istituti di credito hanno sollevato la questione del rispetto della normativa anticiriclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell'ambito di procedure esecutive\concorsuali;

osservato che, a mente dell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007, nel caso in cui i "clienti" non siano persone fisiche, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare una persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell'ente, con la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'ente;

osservato che poiché né il fallimento né il pignoramento comportano una privazione della proprietà dei beni del fallito o del debitore esecutato, il titolare effettivo non può evidentemente identificarsi né con il curatore né con l'autorità giudiziaria;

rammentato che la Banca d'Italia, in risposta ad una FAQ, ha affermato che **"Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria"**;

rammentato che tale autorevole interpretazione, del tutto condivisa non solo da questa Autorità Giudiziaria ma più in generale da decine di altre sezioni concorsuali, si rinviene agevolmente a questo link <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html>;

rammentato che quindi anche per la Banca di Italia non è corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti;

considerato che diversamente opinando questi rapporti bancari andrebbero censiti nelle banche dati private e pubbliche con riferimento o ai magistrati o ai professionisti il che è con ogni evidenza del tutto incongruo in quanto trattasi di patrimoni indisponibili del tutto distinti da quelli privati;

precisato in ordine alle difficoltà materiali in ordine all'identificazione effettiva del cliente (debitore) che vanno applicati gli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 231/2007;

rammentato che l'art. 18 comma 1 let. a) del D.lgs. n. 231/2007 prevede che *Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: a) l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente **nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.** Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;*

rammentato che l'art. 19, comma 1 let. a del D.lgs. n. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: a) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta **in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore**, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e **consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.** Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. **L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici;**

ritenuto quindi che dalle due disposizioni appena rilette possa ricavarsi in primo luogo che il cliente (id est il debitore sottoposto a procedura) può essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati ed informazioni ottenuti dal delegato o dal curatore (esecutore), potendosi costui qualificare, quale organo della procedura di nomina giudiziale, "*fonte affidabile ed indipendente*" ed in secondo luogo che i dati identificativi del cliente possono essere forniti dal delegato o dal curatore, il quale li estrapola dal fascicolo della procedura.

comunica ai professionisti ed agli istituti di credito

- 1 che il fallito e/o l'esecutato e/o il sovraindebitato sono il cliente formale e sostanziale;
- 2 che il Presidente del Tribunale non è il titolare effettivo;
- 3 che i Giudici assegnatari della procedura o che hanno nominato il professionista non sono i titolari effettivi;
- 4 che i professionisti incaricati non sono i titolari effettivi;
- 5 che invece "esecutore" è la persona incaricata dall'autorità giudiziaria (identificabile nel curatore nel caso di procedura fallimentare, nel professionista delegato e/o custode in caso di procedura esecutiva, nel liquidatore per il sovraindebitamento, nel commissario giudiziale e/o nel commissario liquidatore nei concordi preventivi);
- 6 che ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto legislativo n. 231/2007 i dati identificativi del cliente-debitore non censito presso l'istituto di credito vanno a cura del professionista nominato dal Tribunale di Salerno estrapolati dal fascicolo della procedura e comunicati all'istituto di credito;

autorizza diffusione della circolare ed inoltre agli istituti di credito.

Salerno, 14 ottobre 2020 - 10 dicembre 2020

Giorgio Jachia
Presidente della Terza Sezione Civile

Firmato digitalmente da

GIORGIO JACHIA

CN = JACHIA
GIORGIO